

Pubblicato il 02/01/2021

N. 00001/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00556/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 556 del 2020, proposto da Imperia Sviluppo S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Rusca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Palestro 2/11;

contro

Agenzia del Demanio - Filiale Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

della nota del Direttore Regionale 24/8/20 n. 0006198, concernente diniego di accesso al provvedimento di incameramento ex art. 49 C.N., ed ai relativi atti del procedimento, del complesso portuale costituito dalle pertinenze demaniali marittime ubicate nel Comune di Imperia, sul litorale di Porto Maurizio, nonché per

l'accertamento del diritto della ricorrente ad esaminare e ad estrarre e ad ottenere copia del provvedimento di incameramento ex art. 49 C.N., e dei relativi atti del procedimento, del complesso portuale costituito dalle pertinenze demaniali marittime ubicate nel Comune di Imperia, sul litorale di Porto Maurizio, e ordine all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria di esibire a sensi dell'art. 116 c. 4 C.P.A. il provvedimento di incameramento ex art. 49 C.N., ed i relativi atti del procedimento, del complesso portuale costituito dalle pertinenze demaniali marittime ubicate nel Comune di Imperia, sul litorale di Porto Maurizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio - Filiale Liguria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori Avv Franco Rusca, Avv Giuseppe Novaresi per Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Imperia Sviluppo s.r.l. ha impugnato la nota del Direttore Regionale 24/8/20 n. 0006198, recante diniego di accesso al provvedimento di incameramento ex art. 49 C.N., ed ai relativi atti del procedimento, del complesso portuale costituito dalle pertinenze demaniali marittime ubicate nel Comune di Imperia, sul litorale di Porto Maurizio, e di quella dello stesso organo 29/7/20, recante preavviso di rigetto dell'istanza di accesso e ha chiesto l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere ai predetti atti.

La ricorrente ha esposto nella narrativa in fatto quanto segue.

La società Imperia Sviluppo S.r.l. è titolare di un terzo del capitale della società Porto di Imperia S.p.a., dichiarata fallita.

In data 28 novembre 2006, il Comune di Imperia ha rilasciato alla società Porto di Imperia S.p.a una concessione della durata di 55 anni sulle aree di demanio marittimo che si trovano sul litorale di porto Maurizio (IM), al fine di “costruire e gestire un approdo per naviglio da diporto”.

Successivamente, con sentenza 20 maggio 2014 n.14 il Tribunale di Imperia ha dichiarato fallita la società Porto di Imperia S.p.a.

Con provvedimento n. 1649 del 18 dicembre 2014, il Comune di Imperia ha decretato, ai sensi dell’art. 47 C.N. e 26 del Reg. Es., la decadenza della società Porto di Imperia S.p.a. dalla sopracitata concessione demaniale marittima.

In seguito, la declaratoria di fallimento della società Porto di Imperia S.p.a. è stata annullata con sentenza della Corte d’appello di Genova 22 gennaio 2015 n. 6 e i curatori del fallimento della società Porto di Imperia S.p.a. hanno impugnato il decreto di decadenza n. 1649 del 18 dicembre 2014 davanti al T.A.R. Liguria.

Il TAR Liguria si è pronunciato con sentenza n. 686/2015, dichiarando legittimo il provvedimento di decadenza in relazione al solo presupposto del mancato pagamento del canone per gli anni 2011, 2012 e 2014.

Avverso tale sentenza i Curatori della società Imperia Sviluppo S.r.l. hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5582/2017, ha confermato la pronuncia n. 686/2015 del T.A.R. Liguria, affermando che: *“Ai sensi dell’art. 47, lettera d), cod. nav., l’amministrazione può dichiarare la decadenza dalla concessione demaniale marittima per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall’atto di concessione”*;

- *“nel caso concreto, l’atto di concessione n. 2306/2006, all’art. 5, punto 5, dispone testualmente che per i fini previsti dall’art. 47, lettera d), del Codice della Navigazione il numero delle rate il cui mancato pagamento comporterà la decadenza della concessione è fissato nel numero di due”*;

- *“l’inadempimento definitivo all’obbligazione del pagamento del canone per le annualità 2011, 2012 e 2014 è, poi, rimasto confermato dall’ammissione del correlativo importo complessivo di euro 2.625.750 (comprese le imposte regionali) al passivo fallimentare”;*

- *“Il mancato pagamento delle due annualità ai sensi dell’art. 5, punto 5, della concessione era idoneo (nel senso di necessario e sufficiente) a giustificare la decadenza dalla concessione ex art. 47, lettera d), cod. nav.”.*”.

In data 4 marzo 2020, i curatori del Fallimento della Società Porto di Imperia S.p.a. hanno presentato un’istanza al Comune di Imperia, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 1, della l. 241/1990, affinché provvedesse ad annullare in autotutela tutti i provvedimenti di erronea determinazione del canone demaniale e il provvedimento sanzionatorio di decadenza della concessione demaniale di cui alla determinazione dirigenziale n. 1649 del 18 dicembre 2014.

Tuttavia, l’amministrazione Comunale non si è espressa-

Successivamente, il 27 luglio 2020, la società Imperia Sviluppo S.r.l. ha presentato un’istanza all’Agenzia del Demanio – Direzione territoriale della Liguria – Genova, con cui ha chiesto, ai sensi dell’art. 25, L. n. 241/1990, il rilascio del provvedimento di incameramento o dell’altro atto che fosse stato emanato e di tutti quelli del relativo procedimento e ciò al fine di tutelare la posizione giuridica propria e della società di cui è azionista; che specificamente la documentazione richiesta è indispensabile per agire in giudizio nei confronti delle Amministrazioni interessate al fine di ottenere la restituzione dei canoni eccedentari, il risarcimento del danno e l’annullamento degli atti di incameramento eventualmente emessi da codeste Amministrazioni, che ledono posizioni giuridiche soggettive di Imperia Sviluppo S.r.l. e di Porto di Imperia S.p.a., ciò davanti l’Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il Giudice Amministrativo”.

Con nota n. 5578 del 29 luglio 2020, di preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990, l’Agenzia del Demanio ha comunicato Imperia Sviluppo S.r.l. i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accesso.

Con provvedimento n. 6198, del 24 agosto 2020, l'Agenzia del Demanio ha respinto l'istanza di accesso poiché "codesta società non è titolare di una posizione giuridica rilevante che legittimi la richiesta di accesso, trattandosi di soggetto terzo, non portatore di un interesse diretto, concreto e di una situazione giuridicamente rilevante. Nell'ambito del diritto di accesso, ex legge n. 241/1990, è necessario dimostrare una rigida necessità, non essendo sufficiente una mera utilità del documento cui si chiede di accedere, tanto più nei casi in cui l'accesso sia esercitato in relazione agli atti di procedimenti amministrativi rispetto ai quali il richiedente è terzo, ciò in quanto, altrimenti ci si troverebbe di fronte ad una fattispecie di puro e semplice controllo generalizzato dell'attività amministrativa precluso dall'articolo 24, comma 3, l. 241/1990".

A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto un unico ed articolato motivo lamentando la violazione dell'art.22 l. n. 241/90.

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché l'Agenzia ha respinto la domanda di accesso sull'erroneo presupposto che l'interesse e la legittimazione debbano coincidere con quelli richiesti per l'impugnazione di un atto amministrativo nella sede giurisdizionale. Inoltre, sarebbe errato l'assunto secondo cui solo il destinatario e parte di un precedente procedimento e provvedimento amministrativo sarebbe titolare ad ottenere l'accesso.

Si è costituita in giudizio la Pubblica Amministrazione intimata, contestando l'ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2020 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è rivolto avverso il diniego di accesso ad un provvedimento di incameramento di beni demaniali emesso in seguito alla decadenza di una concessione demaniale.

In particolare la società ricorrente è socia della società Porto di Imperia S.p.a. società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Imperia 20 maggio 2014 n.14, sentenza annullata dalla Corte di appello di Genova con sentenza 22 gennaio 2015 n. 6.

La società Porto di Imperia s.p.a., era titolare della concessione demaniale marittima 28 novembre 2006. La concessione è stata oggetto del provvedimento di decadenza n. 1649 del 18 dicembre 2014.

Conseguentemente è stato adottato il provvedimento di incameramento dei beni demaniali di cui è chiesta in questa sede l'ostensione.

Il ricorso è fondato.

L'art. 22, comma 1, lett. b) l. 241/90 definisce gli "interessati" come *“tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*.

Per ottenere l'accesso è necessario che l'istante dimostri la sussistenza di una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento di cui è chiesto l'accesso.

Nella specie il richiedente è il socio di una società di capitali che, precedentemente titolare di una concessione demaniale marittima, è stata destinataria di un provvedimento di decadenza a seguito del quale è stato disposto l'incameramento dei beni.

L'amministrazione ha opposto alla richiesta di accesso della società ricorrente la circostanza che, essendo terzo rispetto alla società Porto di Imperia s.p.a. destinataria del provvedimento di incameramento dei beni demaniali, la ricorrente non vanterebbe una situazione giuridicamente tutelata rispetto al documento di cui è chiesto l'accesso.

La tesi è destituita di fondamento.

La giurisprudenza ha affermato che *“l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso non solo non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, dovendo solo essere giuridicamente tutelato purché non si tratti del generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa e che, accanto a tale interesse deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione. Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la documentazione richiesta deve essere mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. Pertanto, l'interesse all'accesso ai documenti deve essere considerato in astratto, escludendo che, con riferimento al caso specifico, possa esservi spazio per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile. La legittimazione all'accesso non può dunque essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata.”* (C.S. IV 6 agosto 2014 n. 4209).

Ciò premesso il Collegio rileva come, in generale, tutti gli atti che influiscono sulla consistenza patrimoniale di una società influiscono direttamente sulla consistenza patrimoniale del socio della società stessa, diminuendo il valore della sua partecipazione.

Siffatta osservazione di carattere generale vale a maggior ragione nel caso di specie in cui il bene affidato in concessione costituiva il bene essenziale del patrimonio della società fallita.

Non è possibile pertanto affermare che il socio di una società di capitali sia terzo rispetto alle vicende che possano influire sulla consistenza patrimoniale della stessa quasi fosse un *quisque de populo* che nessun rapporto vanta con la società.

Deve ritenersi, pertanto, che la qualità di socio conferisca quella differenziazione e qualificazione della posizione richiesta dalla legge per giustificare l'accesso agli atti. Ovviamente la società di cui la richiedente è socia costituisce controinteressata

all'accesso e potrà eventualmente esporre ragioni ostative all'accesso. Tale circostanza, tuttavia, non si è verificata nel caso di specie.

E che la qualità di socio conferisca la legittimazione ad esperire iniziative giudiziarie autonome è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza civile che ha affermato *“qualora terzi arrechino danno ad una società di capitali, il socio è legittimato a domandare il ristoro del pregiudizio da lui subito ove non risarcibile alla società perché riguardante la sfera personale (diritto all'onore od alla reputazione) o la perdita di opportunità personali, economiche e lavorative dello stesso socio o la riduzione del cd. merito creditizio di quest'ultimo”* (Cass. cv. III 20 giugno 2019 n. 16581).

In conclusione il socio è titolare di una posizione differenziata e qualificata che gli consente di accedere agli atti amministrativi che sono idonei ad influire sulla consistenza patrimoniale della società di cui è socio.

L'atto in esame, essendo consequenziale alla pronuncia di decadenza, assume una incontestabile idoneità a determinare il depauperamento del patrimonio della società, avendo realizzato lo spossessamento del bene.

La richiesta di una dimostrazione ulteriore dell'utilità dell'atto di cui è chiesta l'ostensione per la tutela degli interessi della ricorrente realizza un inammissibile sindacato sulle scelte difensive della parte, siano esse processuali o extraprocessuali, che è precluso all'amministrazione.

Il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Ordina all' Agenzia del Demanio - Filiale Liguria di consentire l'accesso mediante visione ed estrazione di copia alla documentazione di cui alla istanza della ricorrente 27 luglio 2020.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3000, 00 (tremila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

L'ESTENSORE
Luca Morbelli

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO